**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 25 luglio 1927 - ANNO V — Numero 170



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

**Persidenza del Consiglio dei Ministri:** Dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato . . . . . . . . . . . Pag. 3014

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

**1543.** — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1243.
**Istituzione presso il Ministero delle finanze di un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi** . . . Pag. 3014

**1544.** — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1252.
**Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Taranto ad applicare la aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 1.50 per cento** . . . Pag. 3014

**1545.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1255.
**Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici dei commissari per il riordinamento degli usi civici del Regno** . . . . . . . . . . . . . Pag. 3015

**1546.** — REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1257.
**Norme aggiuntive ed integrative al R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio nell'Amministrazione postale e telegrafica con contratto a termine** . . Pag. 3015

**1547.** — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1256.
**Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano»** . . . Pag. 3016

**1548.** — REGIO DECRETO 12 giugno 1927, n. 1209.
**Estensione alle Colonie delle disposizioni del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, relative al pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali** . . Pag. 3018

**1549.** — REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1221.
**Condono di un credito dello Stato verso il comune di Fiume in dipendenza di fornitura di carbone** . Pag. 3018

**1550.** — REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1223.
**Equiparazione della Pia casa arcivescovile per sordomuti di Napoli alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione** . . . Pag. 3019

**1551.** — REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1234.
**Modificazione al R. decreto 18 febbraio 1926, n. 459, circa i contributi pel mantenimento della Regia scuola industriale di tirocinio di Monfalcone** . . . Pag. 3020

**1552.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1249.
**Approvazione del nuovo statuto della Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame e per la diffusione delle buone norme igienico-zootecniche, in Milano** . . . . . . . . . . . . . Pag. 3020

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1927.
**Autorizzazione alla Banca del piccolo credito novarese ad aprire una filiale in Sizzano** . . . . . . . . . . Pag. 3020

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**

**Ministero della guerra:** R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra . . . Pag. 3020

**Ministero delle comunicazioni:** R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, che modifica l'art. 4 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle commissioni per telefono . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3020

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero dell'interno:** Varianti alle tariffe ufficiali dei medicinali . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3020

**Ministero della pubblica istruzione:** Licenziamento di personale. Pag. 3021

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica. Pag. 3021
Ministero delle finanze:
Smarrimento di ricevute . . . . . . . . . . Pag. 3021
Smarrimento di certificato di deposito . . . . Pag. 3021
Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . . Pag. 3022

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso al premio biennale di fondazione del dott. Daniele Vitalevi presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3023
Concorso a 12 posti gratuiti di alunno presso il Regio collegio Ghislieri in Pavia . . . . . . . . . . . . . Pag. 3023

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato.**

Con decreto Reale in data 28 giugno u. s., sono state accettate le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'economia nazionale rassegnate dall'on. dott. Giuseppe Bastianini, deputato al Parlamento.

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1543.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1243.

**Istituzione presso il Ministero delle finanze di un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, che approvò l'atto di transazione stipulato il 20 maggio 1922 fra il Demanio dello Stato e l'Amministrazione del fondo per il culto per la sistemazione dei loro rapporti giuridici e contabili dipendenti dall'applicazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di far luogo alla liquidazione generale suppletiva per i patrimoni appresi agli enti ecclesiastici soppressi;

Ritenuto che per assolvere tale compito è indispensabile creare apposito Ufficio temporaneo di stralcio investito di facoltà discrezionali;

Ritenuta l'opportunità di prelevare dalla fruttificazione del fondo costituito col citato Nostro decreto a nome del Demanio dello Stato le spese di amministrazione e di funzionamento di detto Ufficio di stralcio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero delle finanze un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi.

Sono conferite al detto Ufficio facoltà discrezionali di deroga alle leggi concernenti l'Asse ecclesiastico.

Art. 2.

L'Ufficio è composto dai seguenti funzionari:

il direttore generale del Demanio con le funzioni di presidente e con facoltà di farsi sostituire;

l'amministratore generale del Fondo per il culto;

due funzionari per ciascuna delle due Amministrazioni, designati dai rispettivi Ministri.

Art. 3.

L'Ufficio di stralcio dovrà esaurire ogni suo cómpito non oltre il 30 giugno 1928.

Art. 4.

Le spese di amministrazione e di funzionamento dell'Ufficio di stralcio saranno dal Demanio prelevate dalla fruttificazione del fondo speciale di rendita costituito in virtù del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1927 - Anno V.*
*Atti del Governo, registro 262, foglio 108.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1544.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1252.

**Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Taranto ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 1.50 per cento.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione presa il 24 marzo 1927 dal Commissario straordinario della Camera di commercio e industria di Taranto, per la determinazione della aliquota di imposta camerale da applicarsi in quel distretto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La Camera di commercio e industria di Taranto è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 1.50 per cento, per ogni cento lire di reddito netto commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 262, foglio 117.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1545.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1255.

**Determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici dei commissari per il riordinamento degli usi civici del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 25 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, per il riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Visti i Regi decreti 11 settembre 1924 registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese ed anno al registro n. 8 Ministero economia nazionale, fog. 294; 6 novembre 1924 registrato ivi il 18 dello stesso mese ed anno al registro n. 90 detto foglio n. 249; 18 gennaio 1925 registrato ivi il 2 febbraio detto anno al registro n. 1 fog. n. 316; 22 gennaio 1925 registrato ivi il 14 febbraio detto anno al registro numero 2 fog. n. 40; 12 marzo 1925 registrato ivi il 25 dello stesso mese ed anno registro n. 3 fog. n. 58; e 18 giugno 1925 registrato ivi il 25 detto mese ed anno, registro n. 4 fog. n. 375, con i quali provvedendosi alla nomina dei commissari per la liquidazione degli usi civici fu determinata la circoscrizione e la sede di ciascun ufficio commissariale;

Considerato che è necessario coordinare le circoscrizioni dei Commissariati suddetti con il nuovo ordinamento provinciale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le circoscrizioni territoriali degli uffici dei commissari per il riordinamento degli usi civici sono stabilite nel modo sottoindicato:

1. Commissariato di Piemonte e Liguria, con sede in Torino, comprendente le provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, Savona, Spezia.

2. Commissariato della Lombardia e Basso Veneto, con sede in Milano, comprendente le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.

3. Commissariato della Venezia Tridentina, con sede in Trento, comprendente le provincie di Bolzano e Trento.

4. Commissariato della Venezia Giulia ed Alto Veneto, con sede in Trieste, comprendente le provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, Udine, Treviso, Belluno e Venezia.

5. Commissariato dell'Emilia, con sede in Bologna, comprendente le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

6. Commissariato del Lazio, Toscana, Umbria e Marche, con sede in Roma, comprendente le provincie di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Perugia e Terni.

7. Commissariato degli Abruzzi, con sede in Aquila, comprendente le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

8. Commissariato della Campania e Molise, con sede in Napoli, comprendente le provincie di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e Campobasso.

9. Commissariato delle Puglie e Basilicata, con sede in Bari, comprendente le provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera e Potenza.

10. Commissariato delle Calabrie con sede in Catanzaro, comprendente le provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

11. Commissariato della Sicilia, con sede in Palermo, comprendente le provincie di Caltanissetta, Castrogiovanni, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

12. Commissariato della Sardegna, con sede in Cagliari, comprendente le provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 262, foglio 120.* — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1546.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1257.

**Norme aggiuntive ed integrative al R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio nell'Amministrazione postale e telegrafica con contratto a termine.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Agli effetti del trattamento economico e giuridico del personale femminile sistemabile con contratto a termine ai sensi del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7, si osservano le norme integrative nonché le altre disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Alle impiegate ausiliarie sarà corrisposta una paga giornaliera di L. 21 lorde, se residenti in città con popolazione superiore a 300,000 abitanti, e di L. 18 lorde, se residenti in altre sedi.

« Alle agenti subalterne ausiliarie sarà corrisposta una paga giornaliera di L. 18 lorde, se residenti in città con popolazione superiore a 300,000 abitanti, e di L. 15, se residenti in altre sedi.

« Nelle paghe predette è compresa l'indennità caro-viveri, nonchè l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363 ».

Art. 3.

L'art. 5 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Al personale che al 1° dicembre 1924 contava nella Amministrazione una anzianità di sei anni per effettivo servizio di avventiziato o di supplente in missione presso l'Amministrazione centrale, le Direzioni provinciali, le Direzioni compartimentali, i Circoli delle costruzioni e gli Uffici principali, viene corrisposto, con decorrenza da tale data, il primo aumento del 10 per cento sulle paghe iniziali ».

Art. 4.

L'art. 6 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il contratto potrà essere rescisso prima della scadenza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate.

La rescissione ha inoltre luogo di diritto:

*a*) per dimissioni volontarie accettate dall'Amministrazione;

*b*) per dimissioni dichiarate d'ufficio in seguito ad abbandono del servizio;

*c*) per licenziamento ai sensi del successivo art. 14 ».

Art. 5.

L'art. 10 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Semprechè le condizioni del servizio lo consentano, l'Amministrazione potrà concedere al personale femminile ausiliario, oltre al riposo settimanale retribuito, un congedo annuale, con diritto a retribuzione, che non superi i trenta giorni.

« Il personale stesso conserva il diritto alla retribuzione anche durante le eventuali assenze per malattia, debitamente accertata, purchè tali assenze non superino i venti giorni durante l'anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 262, *foglio* 122. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1547.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1256.

**Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Ritenuta la opportunità di modificare lo statuto dell'Ente suddetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » di cui all'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, è modificato secondo l'unito testo, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 262, *foglio* 121. — FERRETTI.

**Statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».**

*Scopo.*

Art. 1.

L'Ente autonomo con sede a Milano, denominato « Fiera di Milano Campionaria Internazionale » ha lo scopo di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee.

*Patrimonio.*

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

*a*) dalle attività nette risultanti dall'inventario di consegna sottoscritto dal Regio commissario Piero Puricelli in data 25 ottobre 1926;

*b*) dalla quota parte delle attività nette di esercizio secondo quanto dispone l'art. 10 del presente statuto.

Art. 3.

Alle spese pel funzionamento dell'Ente si provvede:

*a*) con le quote di noleggio dei posteggi e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relative alla Fiera;

*b*) con le donazioni, elargizioni e proventi derivanti dall'attività svolta dall'Ente e con ogni altra forma di contributo ammessa dalle leggi vigenti;

*c*) con gli interessi attivi del patrimonio.

*Ordinamento - Organi - Funzioni.*

Art. 4.

L'Ente è retto da un Consiglio generale ed amministrato da una Giunta esecutiva.

Il presidente del Consiglio generale è il podestà di Milano. Il presidente della Giunta esecutiva è nominato dal Capo del Governo: dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente della Giunta esecutiva è anche vice-presidente del Consiglio generale.

Art. 5.

Il Consiglio generale è composto da 12 membri, oltre il presidente ed il vice-presidente, e cioè:

*a*) un membro designato dalla Federazione provinciale fascista dell'industria di Milano;

*b*) un membro designato dalla Federazione provinciale fascista commercianti di Milano;

*c*) un membro designato dalla Federazione provinciale fascista dell'agricoltura di Milano;

*d*) un membro designato dalla Federazione provinciale fascista dei trasporti terrestri, marittimi, fluviali ed aerei di Milano;

*e*) tre membri designati dalle competenti Amministrazioni dello Stato, e cioè:

uno dal Ministero dell'economia nazionale;
uno dal Ministero delle finanze;
uno dal Ministero delle comunicazioni;

*f*) cinque membri designati dai seguenti enti:

tre dal comune di Milano;
uno dalla provincia di Milano;
uno dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Tutti i membri designati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) debbono avere il benestare del Ministero dell'economia nazionale.

Tutti i membri eletti in base alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza di posto le rispettive Federazioni o gli enti mandanti provvederanno alla nuova designazione entro trenta giorni dalla vacanza, e la nuova designazione scadrà con l'anzianità posseduta dal membro al quale il nuovo eletto è successo.

I membri nominati in base alla lettera *e*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Le Amministrazioni mandanti saranno invitate a confermare o fare nuove designazioni e dovranno provvedervi entro un mese dalla chiusura dell'esercizio durante il quale scade il termine della nomina.

Il presidente, il vice-presidente e tutti i membri eletti hanno voto deliberativo.

Art. 6.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente: ne fissa le direttive, delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Le funzioni del presidente, del vice-presidente e dei consiglieri sono gratuite.

Art. 7.

Il Consiglio generale nomina nel suo seno una Giunta esecutiva composta dal vice-presidente del Consiglio, da quattro membri e da un segretario.

Il vice-presidente del Consiglio è presidente della Giunta.

Il segretario della Giunta, scelto anche fra estranei, è pure segretario del Consiglio generale.

Le funzioni del segretario possono essere anche retribuite.

I componenti la Giunta esecutiva dovranno essere prescelti fra i consiglieri appartenenti alle categorie segnate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 5.

Uno dei membri designati dal comune di Milano, giusta il disposto della lettera *f*) dell'art. 5, fa parte di diritto della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva rappresenta il Consiglio generale e provvede alla esecuzione dei suoi deliberati, alla ordinaria gestione, al funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni collaterali.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio generale, ed in sua assenza il vice-presidente, ha la rappresentanza dell'Ente: convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e provvede, in unione al vice-presidente, alla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente del Consiglio generale ed il presidente della Giunta esecutiva fanno parte di diritto di tutte le Commissioni elette nel seno dell'Ente: sottoscrivono gli atti ed i bilanci e compiono le rispettive funzioni attribuite loro dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

In caso di assenza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci uno dei consiglieri appartenente alla Giunta esecutiva, appositamente delegato dal presidente del Consiglio generale o dal vice-presidente.

*Bilancio.*

Art. 9.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e cessa il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio generale sarà convocato per approvare il bilancio.

Il Consiglio generale ogni anno dovrà nominare tre revisori dei conti che dureranno in carica un anno e sono rieleggibili.

I revisori hanno le funzioni ed i poteri di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Il bilancio è compilato dalla Giunta esecutiva e da essa illustrato con una relazione firmata dal suo presidente.

Ai revisori sarà lasciato, per l'esame dei conti e dei relativi documenti, il termine di tempo di cui all'art. 176 del Codice di commercio.

I revisori dovranno firmare il bilancio accompagnandolo con una relazione sull'esercizio.

Ai consiglieri è comunicata in anticipo copia del bilancio e delle relazioni della Giunta e dei revisori.

Dopo l'approvazione del Consiglio generale, il bilancio è comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Le funzioni di revisore possono essere retribuite.

Art. 10.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute:

per il 50 % in aumento del patrimonio;
per il 40 % alla costituzione della riserva;
per il 10 % a disposizione della Giunta per eventuali gratificazioni al personale.

*Convocazioni.*

**Art. 11.**

Il Consiglio generale è convocato ogni qualvolta il suo presidente lo creda necessario e non mai meno di tre volte ogni anno, o quando cinque membri lo richiedano per iscritto al presidente.

La Giunta esecutiva deve essere convocata non meno di una volta al mese e sempre su richiesta del suo presidente.

*Scioglimento.*

**Art. 12.**

Nel caso di scioglimento del Consiglio generale disposto dal Governo o nel caso di scioglimento per dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, l'amministrazione straordinaria dell'Ente sarà affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio, ad un commissario da nominarsi con decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale.

**Art. 13.**

L'Ente potrà essere sciolto e messo in liquidazione su proposta del Consiglio, accettata in seduta alla quale siano intervenuti almeno i quattro quinti dei membri in carica, oppure per iniziativa del Governo.

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato con decreto Reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

Il decreto Reale stabilisce altresì le norme secondo le quali si provvederà alla liquidazione e nomina del commissario liquidatore, determinandone i poteri.

Le eventuali attività residue dell'Ente debbono essere erogate dal commissario liquidatore con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale a beneficio di istituti e di iniziative di carattere industriale e commerciale o di opere di beneficenza, previdenza ed assistenza sociale.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

*Il Ministro per l'economia nazionale:*
BELLUZZO.

---

Numero di pubblicazione 1548.

REGIO DECRETO 12 giugno 1927, n. 1209.

**Estensione alle Colonie delle disposizioni del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, relative al pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 24 maggio 1903, n. 205;
Visto l'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visti gli ordinamenti per la gestione amministrativa contabile delle Colonie, approvati con Regi decreti 15 agosto 1913, n. 1161, e 26 giugno 1925, n. 1271;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, circa il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali, o con commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, riflettente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico dello Stato;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e l'art. 4 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, sono estesi, in quanto applicabili, all'Eritrea, alla Somalia Italiana, alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

La facoltà di cui all'ultimo comma del succitato decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, sarà esercitata nei riguardi delle colonie dal Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 262, foglio 74.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1549.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1221.

**Condono di un credito dello Stato verso il comune di Fiume in dipendenza di fornitura di carbone.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla eliminazione di pendenze esistenti fra l'Erario dello Stato e il comune di Fiume in dipendenza di forniture di carbone fatte ai servizi pubblici di Fiume;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

E' condonato il debito residuo del comune di Fiume verso l'Erario di L. 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume dal marzo 1919 a tutto il novembre 1922.

Con tale condono è definita ogni pendenza per forniture d'acqua, di energia elettrica e di assistenza contro gli incendi, comunque fatte nell'interesse diretto o indiretto delle Amministrazioni statali dal comune di Fiume fino al 30 giugno 1927 ancorchè tali pretese concernano la gestione di stralcio dell'ex Stato fiumano.

**Art. 2.**

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 262, *foglio* 86. — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1550.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1223.

**Equiparazione della Pia casa arcivescovile per sordomuti di Napoli alle pubbliche scuole elementari ed approvazione della relativa convenzione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che la Pia casa arcivescovile per sordomuti di Napoli si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Pia casa arcivescovile per sordomuti di Napoli è dichiarata idonea per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuta a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 262, *foglio* 88. — FERRETTI.

**Convenzione.**

Fra i sottoscritti prof. comm. Aldo Finzi fu Giuseppe, Regio provveditore agli studi della Campania in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 30 luglio 1925, n. 3236 (Div. III), ed il prof. Annibale Santoro fu Carlo, presidente dell'Istituto Pia casa arcivescovile dei sordomuti in Napoli, si è convenuto quanto segue:

1. L'Istituto dei sordomuti si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 170 fanciulli sordomuti d'ambo i sessi in età dell'obbligo scolastico.

2. L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono i regolamenti e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione ai sordomuti mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso.

Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale degl'insegnanti elementari. L'Istituto in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente. L'Istituto si obbliga inoltre a provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

Al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualità, sarà corrisposto dall'Istituto stesso un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente dei ruoli statali.

4. Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti.

5. Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento, specie per quanto riguarda il funzionamento delle scuole, si obbliga ad un concorso di L. 25,500 annue.

6. La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e s'intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia, in ogni tempo, prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

La presente convenzione avrà effetto dalla data in cui, in seguito al Regio decreto, l'Istituto sarà scelto e designato come idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei sordomuti, durerà un quinquennio e s'intenderà prorogata tacitamente per successivi periodi quinquennali, qualora una delle parti contraenti non la disdica almeno sei mesi prima della scadenza.

Napoli, addì 23 marzo 1927.

*Aldo Finzi.*
*Annibale Santoro.*

Registrato all'Ufficio atti privati n. 758, vol. 39, reg. 1, Napoli, 4 aprile 1927 - Anno V. *Gratis.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per la pubblica istruzione*:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1551.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 1234.

**Modificazione al R. decreto 18 febbraio 1926, n. 459, circa i contributi pel mantenimento della Regia scuola industriale di tirocinio di Monfalcone.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1926, n. 459, concernente l'istituzione della Regia scuola industriale di tirocinio in Monfalcone;

Viste le deliberazioni del comune di Monfalcone del 21 luglio 1926, della provincia di Trieste del 12 ottobre 1926 e della Camera di commercio e industria di Trieste del 14 luglio 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 18 febbraio 1926, n. 459, è così modificato:

« Al mantenimento della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 60,000;
il comune di Monfalcone, con L. 15,000;
la provincia di Trieste, con L. 6000;
e la Camera di commercio e industria di Trieste, con L. 6000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *luglio* 1927 - *Anno V*
*Atti del Governo, registro* 262, *foglio* 99. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1552.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1249.

**Approvazione del nuovo statuto della « Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame e per la diffusione delle buone norme igienico-zootecniche », in Milano.**

N. 1249. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico della « Stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame e per la diffusione delle buone norme igienico-zootecniche », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1927 *Anno V*

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1927.

**Autorizzazione alla Banca del piccolo credito novarese ad aprire una filiale in Sizzano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

**Decreta:**

La Banca del piccolo credito novarese è autorizzata ad aprire una propria filiale in Sizzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1927 - Anno V

*Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

*Il Ministro per l'economia nazionale*: BELLUZZO.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLA GUERRA

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato il 22 luglio 1927 alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Comunicazione.**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 22 luglio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1927, n. 163, che modifica l'art. 4 del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, riguardante il servizio delle commissioni per telefono.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

**Varianti alle tariffe ufficiali dei medicinali.**

Con decreto 30 giugno 1927 di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, sono state apportate alcune modificazioni ed

aggiunte alle « Tariffe ufficiali dei medicinali per la vendita al pubblico e per la somministrazione ai poveri », approvate con decreto Ministeriale 20 giugno 1926.

Il suindicato decreto 30 giugno 1927 andrà in vigore col 1° agosto p. v.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

### Licenziamento di personale.

Con decreto Ministeriale 12 maggio 1927 Dionisio Giuseppe, custode nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, è stato licenziato a decorrere dal 1° giugno 1927 senza diritto a pensione o indennità alcuna, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 15 luglio 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Monterosso al Mare, provincia di Spezia, con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Paladino Brando Alessandro fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: misti 5 — Ammontare della rendita: L. 525 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Vaccaro Antonino fu Nicolò, per conto di Galfano Giovanni, ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 14 — Ammontare della rendita: L. 400 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data della ricevuta: 7 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Vaccaro Antonino fu Nicolò, per conto di Sciplino Carmelo fu Vincenzo, ecc. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data della ricevuta: 29 marzo 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Manceri Biagio fu Biagio per conto della Confraternita SS. Sacramento in S. Margherita Belice — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 5 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1906.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4636 — Data della ricevuta: 13 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tafuro Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 270 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: CERESA.

### Smarrimento del certificato di deposito.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 161 — Data del certificato di deposito: 26 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Ascoli — Intestazione del certificato di deposito: Cav. Aurelio Pallotta fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Certificati di deposito: 1 consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 1000 con godimento 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: CERESA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4897 — Data della ricevuta: 2 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Rizzo Roberto — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 20, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2547 — Data della ricevuta: 20 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Tommasi Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 3500 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 689 — Data della ricevuta: 6 maggio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Morgioni Alberto fu Achille, per conto di Dell'Orto Teresa — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 136.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: CERESA.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 2).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO | NUMERO d'iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 363157<br>363158<br>363159 | 70 —<br>70 —<br>70 — | Brignole *Gio. Batta* / Brignole Luigi / Brignole *Teresa* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Garzoglio *Emilia* ved. Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova) con usufrutto a Garzoglio *Emilia* fu Luigi, ved. Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova). | Brignole *Giuseppe* / Brignole Luigi / Brignole *Maria Teresa* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Garzoglio *Anna* ved. di Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova) con usufrutto a Garzoglio *Anna* fu Luigi ved. di Brignole Antonio, domic. a Noli (Genova). |
| Cons. 3.50 % | 586799 | 861 — | *Pollettini-Benito* o *Benito-Pollettini* Maria Rosa di *Filippo* minore sotto la p. p. del padre, domic. in Verona. | *Pollettini* Maria Rosa di *Filippo-Benito* o *Benito*, minore, ecc., come contro. |
| | 626890 | 182 — | *Pollettini-Benito* o *Benito-Pollettini* Maria Rosa di *Filippo*, minore, ecc., come sopra; con usufrutto a *Pollettini-Benito* o *Benito-Pollettini Filippo* fu Felice, domic. a Verona. | *Pollettini* Maria Rosa di *Filippo-Benito* o *Benito*, minore, ecc., come contro, con usufrutto a *Pollettini Filippo-Benito* o *Benito* fu Felice, domic. a Verona. |
| Cons. 5 % | 400068 | 1,800 — | Figli legittimi nascituri di Bertolazzi Maria, Luigi e *Franco* fu Luigi, domiciliati a Milano; con usufrutto a Savini Luigia fu Massimiliano. | Figli legittimi nascituri di Bertolazzi Maria, Luigi e *Francesco* detto *Franco* fu Luigi, ecc., come contro. |
| | 155233 | 600 — | Mallia *Giulia-Carlotta* fu Alessandro moglie di Cipolla Avenia Giovanni fu Antonino, domic. a Terranova di Sicilia (Caltanissetta) con vincolo dotale. | Mallia *Carlotta Adele Giulia* fu Alessandro, moglie, ecc., come contro. |
| | 310752 | 1,250 — | Pipino Guglielmo Bartolomeo di Bartolomeo, domic. a Pinerolo (Torino) con usufrutto a favore di Maranini Gemma fu *Antonio*, moglie di Pipino Bartolomeo, domic. a Spezia. | Pipino Guglielmo Bartolomeo di Bartolomeo, ***minore sotto la p. p. del padre***, domic. a Pinerolo (Torino) con usufrutto a favore di Maranini Gemma fu *Giovanni*, moglie, ecc., come contro. |
| Cons. 3.50 % | 817845 | 1,400 — | *Bando Felicina* di Antonio, moglie di Callerio *Nino*, domic. ad Oleggio (Novara). | *Bando Felicita* di Antonio, moglie di Callerio *Giovanni*, detto *Nino*, domic. ad Oleggio (Novara). |
| | 169802 | 213.50 | Queirolo *Angela Colomba* fu Paolo, moglie di Mainetto Matteo di Carlo, domic. a Genova, con vincolo dotale. | Queirolo *Colomba Angela* fu Paolo, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 luglio 1927 - Anno V. *Il direttore generale:* CERESA.

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso al premio biennale di fondazione del dott. Daniele Vitalevi presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino.**

Il preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1923, n. 2910, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1924, col quale la Regia università di Torino è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 100,000 disposto con testamento olografo dal dott. Daniele Vitalevi perchè « coll'interesse biennale di detta somma investita in rendita consolidata 3.50 % sia bandito ogni due anni dalla Facoltà di legge un concorso con premio di L. 7000 fra tutti i cultori delle scienze legali in Italia per la migliore opera di diritto romano e civile alternativamente »;

Visti lo statuto e il regolamento di detta fondazione eretta in ente morale col Regio decreto sopra citato;

Considerato che il concorso al premio precedente è stato bandito per la migliore opera di diritto civile, onde l'attuale deve bandirsi per la migliore opera di diritto romano;

Dichiara aperto il concorso al premio biennale di fondazione del dott. Daniele Vitalevi, di L. 7000 per la migliore opera di autore italiano di diritto romano, alle condizioni che seguono:

1° le opere da presentarsi al concorso dovranno appartenere all'ultimo quadriennio anteriore alla data della sua chiusura;

2° sono ammesse al concorso tanto le opere manoscritte, quanto quelle stampate, sia in volume a parte, sia in riviste e periodici italiani o stranieri;

3° le opere dovranno essere presentate al concorso entro il 31 ottobre 1927, possibilmente in numero di 5 esemplari, e in ogni modo in non meno di 3, accompagnate da una domanda in carta da bollo da L. 2, indirizzata al preside della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Torino (in via Po, 17);

4° l'opera premiata dovrà a cura del suo autore essere stampata, se presentata manoscritta, e recare nel frontispizio l'epigrafe: « Alla memoria dell'avv. prof. Marco Vitalevi »; e contenere inoltre un cenno biografico di questo illustre avvocato e professore; se l'opera è già stampata dovrà essere aggiunto un supplemento per l'epigrafe e pel cenno biografico.

Torino, 20 giugno 1927 - Anno V

*Il Preside della Facoltà di giurisprudenza*
FEDERICO PATETTA.

*Il Direttore di segreteria*
AVV. G. GORRINI.

*Il Rettore*
A. POCHETTINO.

---

**Concorso a 12 posti gratuiti di alunno presso il Regio collegio Ghislieri in Pavia.**

Il Consiglio d'amministrazione del Regio collegio Ghislieri in Pavia, veduto lo statuto organico del Regio collegio Ghislieri approvato col Regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplementare e modificato coi Regi decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, p. s., 8 giugno 1905, n. CLV, p. s. e 18 aprile 1925, n. 758; veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII p. s. e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 19 maggio 1927, n. 393, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1927-1928 sono vacanti e da conferire mediante concorso dodici posti gratuiti d'alunno di fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già inscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia, per il conseguimento di una laurea, i quali dichiarino d'accettare e s'impegnino ad osservare le norme concernenti gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia. Due di detti posti sono riservati a studenti universitari nativi della città o diocesi di Pavia, secondo le vigenti norme.

Per detto anno accademico sono vacanti e da conferire anche tre posti d'alunno di Patronato Castiglioni, come da separato avviso; nonchè cinque posti d'alunno riservati a studenti universitari nativi della provincia di Bolzano, come sarà stabilito d'accordo con il Ministero della istruzione pubblica.

II. — Gli esami di concorso per il conferimento di detti dodici posti di fondazione Ghislieri si terranno in Pavia, dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della Regia università; i concorrenti saranno a tempo debito avvisati del giorno in cui avranno principio.

III. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al giorno 1° ottobre (sabato), dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 di detto giorno, o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

*Titoli necessari per l'ammissione.*

IV. — Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda d'ammissione:

*a*) di accettare e d'impegnarsi a lealmente osservare le norme riguardanti gli alunni del Collegio Ghislieri in Pavia;

*b*) quali studi universitari intendono intraprendere o proseguire;

*c*) l'esatta indicazione del recapito al quale deve farsi ogni comunicazione relativa al concorso.

Gli aspiranti ai due posti riservati ai nativi della città o diocesi di Pavia dovranno farne espressa dichiarazione.

Inoltre la domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

*A*) certificato di nascita e di cittadinanza italiana del concorrente;

*B*) certificato di nascita del padre: per l'ammissione si richiede che il concorrente (oppure il padre o la madre) sia nato in una delle provincie lombarde (cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese) come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite;

*C*) certificato di nascita della madre;

*D*) *a*) per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito, a primo scrutinio (ossia non in sede di riparazione), nella prima o seconda sessione di esami, la licenza da un liceo o da un istituto tecnico, Regio o pareggiato, e che ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi nelle votazioni d'esame di licenza o nelle votazioni dello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso; in difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami, colle condizioni di cui sopra;

*b*) per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami, dopo l'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione. Non si tiene conto (nella formazione di detta media generale) della votazione per l'educazione fisica. I candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso comprovino il risultato dell'esame di maturità, con le condizioni di cui sopra;

*E*) gli aspiranti già studenti inscritti in una università o istituto dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.), anche un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie suggerite dal Consiglio di facoltà o scuola cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti 27 su 30, e per nessun esame a punti 24 su 30: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

*F*) certificato generale del casellario giudiziario (di data non anteriore a due mesi);

*G*) certificato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi due anni (di data non anteriore a due mesi);

*H*) certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato da non oltre dieci anni;

I) attestazione del podestà del luogo di domicilio, sullo stato attuale di famiglia del concorrente; tale attestazione deve comprovare:

a) essere il concorrente in condizioni economiche non agiate;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L) attestazione rilasciata dal procuratore delle imposte del luogo di nascita, e da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte pagate da ciascun membro della famiglia;

M) dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal podestà, se taluno della famiglia del concorrente possega o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò saranno sottoposti ad una visita medica nel giorno precedente gli esami da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

VI. — Non sono ammissibili al concorso gli aspiranti che — ammessi precedentemente per due volte — non conseguirono la classificazione complessiva di idoneità (punti 35 su 50), o si ritirarono durante gli esami.

*Avvertenze.* — La domanda d'ammissione e i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte terza) annesso al testo della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

*Esami.*

VII. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta e in tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esse però sono ordinate in guisa che, pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal liceo classico o dal liceo scientifico (vedere R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 capitoli V e VII) diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno, allo scopo di accertare le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che nella prova scritta non abbia conseguito votazione di almeno sei decimi.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte), di filosofia e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e, in genere, della civiltà romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali o nelle scienze fisiche e naturali, oppure alla Scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica, scienze naturali (botanica, zoologia e fenomeni biologici più notevoli) e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, o di fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica, oppure per il biennio propedeutico alle Scuole d'ingegneria o architettura (semprechè questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica.

Inoltre il candidato potrà essere sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

VIII. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza (da zero a cinque) oppure di merito (da sei a dieci); alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità (oppure nell'esame di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico, o nello scrutinio finale per la dispensa da detto esame): risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta.

Nel caso di parità di votazione complessiva sarà data preferenza agli orfani di militari morti in guerra, e ai figli di invalidi di guerra, e tra questi al candidato che avrà ottenuto migliore votazione nella prova scritta; se ancora risultasse parità di merito, la preferenza sarà data al candidato in condizioni economiche più disagiate: e per questo punto il giudizio è riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

Per l'anno accademico 1927-1928 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di dodici posti di Fondazione Ghislieri, semprechè siano conferiti anche i cinque posti riservati a studenti oriundi della provincia di Bolzano.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1927-1928.

Pavia, 15 giugno 1927 · Anno V

*Il presidente*: avv. FRANCESCO PANIGATTI.

*Il segretario*: A. CRESPI REGHIZZI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.